

L'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Giuseppe Isabellon, richiama il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR 07-13) della Valle d'Aosta approvato dalla Commissione europea con decisioni C(2008) 734 del 18 febbraio 2008 e C(2009) 10342 del 17 dicembre 2009, e dal Consiglio regionale con rispettive deliberazioni n. 3399/XII del 20 marzo 2008 e n. 1060/XIII del 24 febbraio 2010, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1698/05 e n. 1974/06 e successive modificazioni.

Richiama le deliberazioni della Giunta regionale n. 2005 del 2 luglio 2008 e n. 136 del 21 gennaio 2010 recanti l'approvazione, ratificata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1060/XIII del 24 febbraio 2010, di modificazioni al Programma di Sviluppo Rurale della Valle d'Aosta per il periodo 2007/2013.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 2488 dell'11 settembre 2009 recante modifica dei criteri applicativi delle misure 112, 113, 211, 214 e 215 del Programma di Sviluppo Rurale della Valle d'Aosta 2007/2013.

Rammenta che, ai sensi dell'art. 75 del reg. (CE) 1698/2005, l'Autorità di Gestione, individuata nel Direttore della Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari, è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del PSR 07-13 e, a tal fine, deve garantire che le operazioni da finanziare siano selezionate secondo criteri applicabili al programma stesso.

Fa presente che, nell'ambito delle modifiche al PSR 07-13 approvate dalla Commissione europea il 17 dicembre 2009, l'Autorità di Gestione ha modificato i punti 5) "*Condizioni da garantire a cura del rilevataro*" e 8) "*Durata dell'aiuto*" della misura 113 "*Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli*".

Fa presente, inoltre, che rispetto alla deliberazione della Giunta regionale n. 2488 dell'11 settembre 2009 e a seguito di una prima applicazione della misura 113, si è evidenziata l'esigenza di specificare ulteriormente alcuni criteri applicativi al fine di una migliore attuazione della misura e di una maggiore comprensione da parte dell'utenza interessata.

Riferisce, pertanto, che a seguito delle suddette modifiche e delle nuove esigenze rilevate, la struttura competente, individuata all'interno della Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari, ha provveduto a predisporre una nuova versione dei criteri applicativi della misura 113 del PSR 07-13 della Valle d'Aosta.

Propone, pertanto, di approvare la nuova versione dei criteri applicativi della misura 113 "*prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli*" in sostituzione di quelli previsti dall'allegato 2 alla deliberazione della Giunta regionale n. 2488 dell'11 settembre 2009.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore Giuseppe Isabellon;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18 dicembre 2009 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2010/2012, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli

obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2010 e di disposizioni applicative;

- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 - comma 1 - lettera e) e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;
- ad unanimità di voti favorevoli,

D E L I B E R A

di approvare i criteri applicativi della misura 113 – prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli – del programma di sviluppo rurale 2007 – 2013 della Valle d'Aosta di cui all'allegato 1 della presente deliberazione, in sostituzione di quelli di cui all'allegato 2 alla deliberazione della Giunta regionale n. 2488 dell'11 settembre 2009.

ALLEGATO 1

alla deliberazione della Giunta regionale n. 1450 del 28 maggio 2010

MISURA 113 - PREPENSIONAMENTO DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI E DEI LAVORATORI AGRICOLI

1) OBIETTIVI

La misura prevede, coerentemente con gli schemi di pensionamento nazionali, l'attivazione di premio per il prepensionamento di imprenditori o lavoratori agricoli, al fine di:

- ridurre l'età media degli imprenditori agricoli;
- favorire l'adeguamento strutturale delle aziende;
- favorire la costituzione di aziende agricole di maggiori dimensioni e più concorrenziali.

2) BENEFICIARI

I beneficiari sono imprenditori agricoli o lavoratori agricoli, così individuati:

1. **imprenditori agricoli:** soggetti che, al momento della cessione dell'azienda agricola ad altri agricoltori, dimostrano i seguenti requisiti:
 - età almeno pari a 55 anni senza aver raggiunto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia;
 - numero di anni necessari al raggiungimento dell'età di pensionamento per vecchiaia non superiori a 10;
 - impegno all'abbandono definitivo dell'attività agricola a fini commerciali;
 - aver esercitato l'attività agricola nei 10 anni precedenti;
 - essere iscritto al regime previdenziale in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale;
2. **lavoratori agricoli:** soggetti che, al momento della cessione dell'azienda agricola da parte del titolare che abbia aderito alla presente Misura, dimostrano i seguenti requisiti:
 - età almeno pari a 55 anni senza aver raggiunto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia;
 - numero di anni necessari al raggiungimento dell'età di pensionamento per vecchiaia non superiori a 10;
 - impegno all'abbandono definitivo dell'attività agricola;
 - aver dedicato all'agricoltura, nei 5 anni precedenti, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro in qualità di coadiuvante familiare o di lavoratore agricolo (operaio agricolo a tempo determinato, indeterminato, stagionale e/o impiegato agricolo);
 - aver lavorato nell'azienda del cedente almeno l'equivalente di 2 anni a tempo pieno nei 4 anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso;
 - essere iscritto al regime previdenziale in qualità di operaio agricolo (a tempo determinato, indeterminato o stagionale) o di impiegato agricolo.

3) CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Nel caso di imprenditori agricoli, al momento della presentazione della domanda è necessario dimostrare:

- un'età compresa tra 55 e 60 anni per le donne;
- un'età compresa tra i 55 anni e 65 anni per gli uomini;
- di essere titolare/contitolare di azienda agricola da almeno 10 anni;
- di essere titolare/contitolare di un'azienda agricola con sede operativa in Valle d'Aosta, iscritta all'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane di cui alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 17;
- di essere titolare/contitolare di un'azienda agricola intestataria di partita IVA in agricoltura;
- di avere un'azienda con una superficie di prato equivalente minima pari ad almeno 3 ettari;
- di non aver apportato, negli ultimi quattro anni, diminuzioni alla superficie aziendale finalizzate alla reintroduzione delle particelle sottratte quali quota integrativa dichiarata dal rilevatorio;
- di cessare definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali; è ammesso lo svolgimento di attività agricola non commerciale per l'autoconsumo; l'attività agricola che il cedente continua eventualmente ad esercitare, non sarà ammessa al sostegno previsto ai sensi della Politica Agricola Comune;
- di essere iscritti e rispettare i requisiti previsti dal regime previdenziale vigente; in particolare, il richiedente non deve aver ancora raggiunto i requisiti di età che gli permettono di beneficiare della pensione di vecchiaia, pur nel rispetto del numero minimo di anni di contribuzione per potervi accedere.

Nel caso di lavoratori agricoli, al momento della presentazione della domanda è necessario dimostrare:

- un'età compresa tra 55 e 60 anni per le donne;
- un'età compresa tra i 55 anni e 65 anni per gli uomini;
- nei cinque anni che precedono la cessazione, avere dedicato all'agricoltura almeno la metà del proprio tempo di lavoro come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;
- nei 4 anni che precedono il prepensionamento del cedente, di aver lavorato nell'azienda del cedente per un periodo equivalente a due anni a tempo pieno;
- di essere iscritti e rispettare i requisiti previsti dal regime previdenziale vigente; in particolare, il richiedente non deve aver ancora raggiunto i requisiti di età che gli permettono di beneficiare della pensione di vecchiaia, pur nel rispetto del numero minimo di anni di contribuzione per potervi accedere.

4) PROCEDURE E DOCUMENTAZIONE

Preliminarmente alla presentazione della Domanda di prepensionamento vera e propria, gli imprenditori e i lavoratori agricoli possono presentare una 'Richiesta di accesso alla misura' per l'acquisizione di informazioni, presso la Struttura competente, per verificare l'esistenza dei requisiti di ammissibilità. La richiesta, che può essere presentata anche prima del compimento del 55° anno di età, deve essere corredata dei documenti e delle informazioni seguenti:

- dati anagrafici del richiedente;
- struttura e dimensione aziendale;
- situazione lavorativa e pensionistica;
- dichiarazioni circa il rispetto degli impegni di cui al punto 5);
- informazioni indicative sul rilevatario (anagrafica, posizione in agricoltura).

La Struttura competente provvede ad inviare notifica scritta al richiedente sull'esito dell'istruttoria entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza: nel caso di parere positivo, il richiedente deve acquisire tutti i requisiti e la documentazione necessari alla presentazione della 'Domanda di prepensionamento'.

La 'Domanda di prepensionamento' deve essere presentata alla Struttura competente entro i termini di cui al punto 10).

Nel caso di imprenditori agricoli la domanda deve contenere:

- i dati anagrafici del richiedente;
- atti di cessione dell'azienda (contratti di cessione, contratti di vendita e/o di affitto e/o di comodato d'uso dei terreni e dei fabbricati rurali connessi all'attività), opportunamente registrati;
- la superficie agricola equivalente totale e la quota ceduta;
- certificati comprovanti la chiusura della partita IVA e la cancellazione dalla Camera di Commercio;
- la situazione pensionistica al momento della presentazione dell'istanza;
- dichiarazione di percepire/non percepire altre pensioni;
- dichiarazione di impegno (conferma degli impegni di cui al punto 5);
- i dati anagrafici del rilevatario, la superficie agricola equivalente totale, la quota acquisita e la dichiarazione di impegno (vedi successivo punto 6).

Nel caso di lavoratore agricolo la domanda deve contenere:

- i dati anagrafici del richiedente;
- la situazione pensionistica al momento della presentazione dell'istanza;
- dichiarazione di percepire/non percepire altre pensioni;
- dichiarazione di impegno (conferma degli impegni di cui al punto 5);
- la dichiarazione relativa alla situazione lavorativa negli ultimi 4 anni, nonché l'impegno lavorativo in agricoltura.

L'istruttoria della Domanda di prepensionamento ha avvio solo nel caso di domande ritenute complete. Tutta la documentazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di consegna della domanda, pena l'archiviazione della stessa. La registrazione degli atti di cessione può avvenire entro 1 anno dalla stipula e deve essere tempestivamente comunicata.

La Struttura competente provvede ad inviare una notifica scritta al richiedente sull'esito dell'istruttoria entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza completa.

Annualmente il beneficiario presenta una domanda di conferma del premio nella quale sono riportati i dati relativi all'eventuale pensione di anzianità percepita: tali dati sono utilizzati dall'ufficio istruente ai fini del calcolo del premio annuale.

5) IMPEGNI DEL RICHIEDENTE

Il richiedente titolare di azienda si impegna:

- a cedere l'azienda agricola condotta, fatta salva la parte condotta per l'autoconsumo che non può comunque superare il 20% della superficie agricola utilizzata originaria;
- a cessare definitivamente l'attività agricola a scopi commerciali;
- a non richiedere alcun aiuto previsto dalla Politica Agricola Comune (PAC) per la parte condotta per l'autoconsumo;
- a trasferire il possesso delle terre, dei fabbricati inerenti la produzione e dei diritti vantabili alla data della cessazione.

Il richiedente lavoratore agricolo si impegna a cessare definitivamente ogni attività agricola.

6) REQUISITI ED IMPEGNI DEL RILEVATARIO

Il rilevataro deve possedere i seguenti requisiti:

- essere un imprenditore agricolo di età inferiore a 50 anni o un'entità di diritto privato e rilevare l'azienda agricola del cedente al fine di ingrandire la propria azienda agricola;
- in alternativa al punto precedente, dimostrare, attraverso titoli di studio, una formazione in campo agrario, oppure avere un'esperienza almeno triennale in qualità di conduttore di azienda agricola o coadiuvante (iscritto all'INPS);

Ai fini dell'erogazione della maggiorazione spettante nel caso di cessione a giovani agricoltori il rilevataro deve:

- subentrare al cedente insediandosi come previsto dall'articolo 22 del Reg. (CE) 1698/2005.

Ai fini della presente misura, non è ammesso che il rilevataro dell'azienda agricola sia il coniuge del cedente.

Inoltre, il rilevataro si impegna, sottoscrivendo un'apposita dichiarazione, a:

- rilevare l'azienda ceduta o subentrare al cedente come titolare;
- ampliare l'azienda del cedente con una superficie aggiuntiva pari ad almeno 3 ettari di prato equivalente: tale impegno può essere assolto entro i 36 mesi successivi alla data di acquisizione dell'azienda;
- condurre l'azienda agricola rilevata per almeno 5 anni e comunque per un numero di anni sufficiente al cedente per usufruire della pensione di vecchiaia.

7) DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE EQUIVALENTE

Al fine della determinazione della superficie di prato equivalente si applicano i coefficienti previsti per la Misura 211 - Indennità compensativa (vedi Allegato 3 alla deliberazione della Giunta regionale n. 2488 dell'11 settembre 2009).

Nel caso in cui il cedente, oltre all'azienda di fondovalle e di mayen, gestisca anche alpeggi in affitto, è sua facoltà inserire anche le relative superfici ai fini della determinazione della superficie equivalente.

In ogni caso le superfici in affitto devono prevedere un contratto di durata compatibile con gli impegni assunti dal rilevataro (vedi punto 6).

8) DURATA DELL'AIUTO

La durata complessiva del sostegno al prepensionamento è limitata ad un massimo di 10 anni per il cedente e per il lavoratore agricolo. Essa non oltrepassa il sessantacinquesimo compleanno del cedente e la normale età di pensionamento del lavoratore.

Qualora, nel caso di un cedente, lo Stato corrisponda una pensione di anzianità, il sostegno al pensionamento è versato, a titolo integrativo, in funzione dell'importo della pensione nazionale.

9) INTENSITA' DELL'AIUTO

L'imprenditore agricolo può beneficiare di aiuto il cui importo massimo è pari a 18.000 euro per anno e 180.000 euro complessivamente. Nel caso di cessione dell'azienda agricola da parte di più cedenti, il sostegno totale al prepensionamento dovrà essere limitato all'importo previsto per un unico cedente. Il lavoratore agricolo può beneficiare di aiuto il cui importo massimo è pari a 4.000 euro per anno e 40.000 euro nel complesso. L'aiuto è modulato secondo quanto descritto nel prospetto seguente:

Premio annuo a favore del prepensionato	Tipo di rilevatori	
	titolari di aziende agricole	giovani agricoltori
Premio base per il cedente	€ 7.400	€ 8.400 per i primi 5 anni
Premio a superficie equivalente per Ha/SAU ceduta	400 €/Ha fino a un max. di 9.600 €	
Premio per lavoratore agricolo	€ 4.000	

Il premio è liquidato in rate annuali per una durata pari agli anni mancanti al prepensionato per beneficiare della pensione di vecchiaia.

10) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La modalità di presentazione delle Richieste di accesso alla misura è a sportello aperto con scadenza al 31 ottobre di ogni anno.

Per le Domande di prepensionamento la modalità di presentazione è a sportello aperto senza scadenza.

11) CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITÀ DEI PROGETTI

Sono applicati i seguenti criteri di selezione:

Criteri di selezione	Punteggio
Localizzazione	
1) Aziende la cui superficie ricade in Aree Rurali Particolarmente Marginali (ARPM)*:	
più del 50% della superficie aziendale	12 punti
meno del 50% della superficie aziendale	10 punti
2) Aziende la cui superficie ricade in Aree Natura 2000**:	
più del 50% della superficie aziendale	10 punti
meno del 50% della superficie aziendale	8 punti
Soggettivi	
1) cessione ad un giovane agricoltore ***	10 punti
2) cessione ad una imprenditrice agricola	10 punti

* Secondo la definizione riportata all'Asse 4 del PSR

** L'elenco dei siti Natura 2000 è riportato all'Allegato 7 al PSR

*** Come definiti all'allegato 1 alla DGR 2488/2009.

A parità di punteggio, sono attribuite le seguenti priorità (in ordine decrescente):

1. cedente più anziano;
2. maggiore superficie ceduta;
3. maggior numero di lavoratori coinvolti dal prepensionamento.

12) COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

E' istituita presso l'Assessorato agricoltura e risorse naturali una Commissione per la valutazione delle istanze di cui al precedente punto 4); compongono la Commissione:

- il dirigente competente per il Dipartimento agricoltura;
- uno o più funzionari competenti della Direzione competente;
- uno o più funzionari appartenenti ad altre Direzioni dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali che possono essere convocati in quanto depositari di documenti e/o informazioni utili alla valutazione delle istanze;
- su specifica richiesta del dirigente della suddetta Direzione possono essere invitati rappresentanti di AREA-VdA o di altri enti/istituzioni che possono produrre documenti e/o informazioni utili alla valutazione delle istanze.

La Commissione si riunisce periodicamente per la valutazione delle istanze al fine di approvarne il finanziamento, dichiararne la sospensione temporanea (finalizzata all'acquisizione di ulteriori documenti) o disporre il recupero parziale o totale del premio erogato.